

Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli

(Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976¹ sull'ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Art. 30 Revoca preventiva

¹ Se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, l'autorità cantonale può disporre la revoca preventiva della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre.

² Se entro dieci giorni lavorativi dal sequestro da parte della polizia di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre l'autorità cantonale non dispone almeno la revoca preventiva, deve restituire al titolare il documento trasmesso.

Art. 30a Domanda di rivalutazione della revoca preventiva

¹ Una persona cui è stata revocata a titolo preventivo la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre secondo l'articolo 30 capoverso 1 può richiedere all'autorità cantonale mediante domanda scritta una rivalutazione tre mesi dopo il passaggio in giudicato della decisione di revoca.

² Può inoltre richiedere all'autorità cantonale, sempre mediante domanda scritta, una rivalutazione tre mesi dopo il passaggio in giudicato della decisione di conferma della revoca preventiva.

³ In entrambi i casi l'autorità cantonale deve confermare mediante decisione impugnabile la revoca preventiva o restituire la licenza al titolare, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda.

¹ RS 741.51

Inserire prima del titolo della sezione 132 Revoca della licenza di condurre

Art. 30b Segnalazioni di privati in merito a carenze nell'idoneità alla guida

¹ Se un privato segnala all'autorità cantonale i propri dubbi in merito all'idoneità alla guida di un'altra persona, l'autorità cantonale può chiedere al medico curante di redigere un rapporto. Al segnalante che lo richieda e dimostri il sussistere di un interesse degno di protezione, garantisce la riservatezza della sua identità. Quest'ultima non può essere rivelata neppure nel quadro di un procedimento amministrativo.

² Se la persona segnalata non ha un medico curante o non ne comunica il nominativo, l'autorità cantonale può ordinare, in virtù del suo potere di apprezzamento, un esame secondo l'articolo 28a.

³ Eventuali pretese di risarcimento della persona segnalata nei confronti dell'autorità, in particolare dei costi per esami di verifica dell'idoneità alla guida ordinati in seguito a segnalazioni ingiustificate, sono disciplinate dal rispettivo diritto cantonale in materia di responsabilità.

Art. 33 cpv. 5 e 6

⁵ L'autorità cantonale può autorizzare chi conduce un veicolo in media per oltre la metà dell'orario di lavoro settimanale a guidare ai fini dell'esercizio della professione durante l'intero periodo di revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre. I dettagli degli spostamenti autorizzati sono fissati nella decisione. L'autorizzazione è concessa a condizione che la licenza:

- a. sia revocata per un'infrazione lieve ai sensi dell'articolo 16a LCStr;
- b. non sia revocata per una durata indeterminata o definitivamente; e
- c. non sia stata revocata più di una volta nei cinque anni precedenti.

⁶ In casi di rigore, l'autorità cantonale può disporre, nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge, una revoca di durata diversa per ciascuna categoria, sottocategoria o categoria speciale.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr